



LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”

STATUTO DI AUTONOMIA della Libera Università degli Studi di Enna “Kore”

Emanato con D.P. n. 188 del 16 novembre 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Serie generale, n. 274 del 24 novembre 2018

Articolo 1 (Istituzione)

1. La Libera Università degli Studi di Enna “Kore”, in breve “Università Kore di Enna” o “UKE”, legalmente riconosciuta con Decreto del Ministro dell’istruzione e dell’Università 5 maggio 2005 n. 116, è dotata di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e della legge 29 luglio 1991, n. 243.
2. La Libera Università degli Studi di Enna “Kore” appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall’articolo 1, punto 2, del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592. Il presente statuto si configura come l’espressione fondamentale del suo ordinamento autonomo. L’autonomia è disciplinata da appositi regolamenti approvati ai sensi della vigente normativa.
3. Lo status di Libera Università può essere modificato soltanto con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti in carica del Consiglio dei Garanti.
4. Costituiscono denominazioni ufficiali dell’UKE l’originaria intitolazione “Libera Università della Sicilia centrale Kore di Enna” e, nelle relazioni internazionali, ove necessario, l’espressione inglese “Kore University of Enna”.
5. Il Logo della Libera Università è allegato al presente statuto e ne fa parte integrante. Esso riporta l’immagine della divinità greca Kore contornata dalla scritta in latino “Studiorum Universitas Hennae” e dalla dizione in piccolo “Libera Università Kore Enna” a sua volta sormontata dalle dodici stelle della bandiera dell’Unione Europea.

Articolo 2 (Sede)

1. La sede dell’UKE e dei suoi organi centrali è nella città di Enna. L’UKE può inoltre istituire ed attivare Facoltà e Corsi, nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni vigenti, anche in località diverse dalla propria sede centrale.
2. L’individuazione della città di Enna quale sede centrale non è soggetta a modifiche statutarie, se non con deliberazione unanime dei componenti in carica del Consiglio dei Garanti. Delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all’estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell’Ateneo, attività di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.

Articolo 3 (Missione e finalità e garanzie)

1. L’UKE è istituita con lo scopo di rendere effettivi e concreti la cooperazione internazionale e il rapporto tra le storie, le culture, il patrimonio scientifico delle diverse sponde del bacino del Mediterraneo, da una parte, e la ricerca e la formazione universitaria, dall’altra. In particolare, all’UKE è assegnato il compito di implementare questo rapporto e di finalizzarlo allo sviluppo sociale, economico e scientifico dei singoli cittadini e delle popolazioni, intervenendo specificamente nei segmenti dell’alta formazione delle nuove generazioni, della formazione di eccellenza, della formazione continua e della formazione a distanza anche mediante procedure e tecniche di e-learning.
2. Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell’UKE, contribuiscono, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al perseguimento della missione ed al raggiungimento dei fini istituzionali.
3. L’UKE nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall’art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948.
4. L’Università si dota di un proprio Codice etico, approvato dal Consiglio dei Garanti, e di un Comitato etico eletto dallo stesso Consiglio. Il Comitato etico esplica anche le funzioni di garanzia per le pari opportunità, con il compito di prevenire i rischi di discriminazioni direttamente o indirettamente legate al genere, alle disabilità, all’età, alle razze, alle etnie, alle lingue ed alle culture, agli orientamenti sessuali, religiosi e politici. La composizione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione. L’inosservanza di norme contenute nel Codice etico conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, comporta l’applicazione di sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravità dei fatti, fino alla sospensione dall’Ufficio e dallo stipendio per i comportamenti più gravi, lesivi del prestigio e del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ateneo.
5. L’Università rilascia i seguenti titoli di primo e di secondo livello:
 - 5.1. laurea (L);
 - 5.2. laurea specialistica o magistrale (LS - LM);

- 5.3. diploma di specializzazione (DS);
- 5.4. dottorato di ricerca (DR).
6. L'UKE può istituire altresì ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università e può attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
7. L'UKE fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla ricerca scientifica di base, anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.
8. L'UKE cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali e di sostegno alla imprenditorialità degli studenti e/o dei laureati e diplomati dell'Ateneo.

Articolo 4 (Risorse finanziarie e governance)

1. La Libera Università degli Studi di Enna "Kore", nel rispetto delle proprie ragioni fondative, prevede un Consiglio dei Garanti rappresentativo del proprio status di università libera e della propria mission.
2. Il Consiglio dei Garanti assicura il perseguimento dei fini istituzionali e la governance dell'Università attraverso l'elezione del Presidente e del Rettore, tra personalità di alto profilo culturale.
3. Le fonti di finanziamento della Libera Università degli Studi di Enna "Kore" sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni, legati e beni patrimoniali di sua proprietà nonché da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati che, in ragione del loro apporto finanziario, possono entrare a far parte del Consiglio dei Garanti complessivamente con non più di tre componenti.
4. L'Università non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'UKE, in favore di amministratori, soci, partecipanti a qualsiasi titolo. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà. L'UKE è finanziata principalmente con i proventi derivanti dall'attività svolta e da contributi privati, ed è pertanto governata da un Consiglio dei Garanti la cui composizione è prevalentemente privatistica.
5. I finanziatori privati, che assicurino per almeno un triennio contributi economici in favore dell'Università, divengono membri di diritto della Associazione per lo Sviluppo della Libera Università Kore di Enna (ASLUK), impegnandosi a rispettare il relativo regolamento e il codice etico approvati dall'UKE.

Articolo 5 (Relazioni)

1. L'UKE instaura ed intrattiene in linea preferenziale relazioni culturali, didattiche e scientifiche con istituzioni pubbliche e private e con le università del Mediterraneo e di altre regioni geopolitiche. Anche a tale riguardo, promuove e sostiene lo svolgimento in lingua straniera di corsi o parti di corsi di studio.
2. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'UKE intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può costituire, partecipare a, e/o controllare, società di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della creazione di imprese. Può altresì promuovere consorzi o partecipare a consorzi con altre università e soggetti pubblici e privati.

Articolo 6 (Organi)

1. Sono Organi centrali di indirizzo, di governo e di gestione dell'Università:
 - 1.1. il Consiglio dei Garanti;
 - 1.2. il Consiglio di amministrazione;
 - 1.3. il Presidente;
 - 1.4. il Senato accademico;
 - 1.5. il Rettore;
 - 1.6. il Direttore generale.

Articolo 7 (Consiglio dei Garanti dell'Università)

1. Il Consiglio dei Garanti dell'Università si compone di 19 membri, elevabili fino a 24 ove si verifichino tutte le condizioni previste ai successivi punti 1.3, lettera b, e 1.4, e precisamente:
 - 1.1. in numero di cinque espressione di soggetti pubblici e privati rappresentativi del territorio di riferimento elettivo dell'Università, del mondo della cultura e del lavoro, di cui:
 - a) uno della Regione Siciliana,
 - b) uno dell'ANCI Sicilia,
 - c) uno della Società di Storia Patria su indicazione della Fondazione Società Siciliana per la Storia Patria,

- d) uno del Gruppo siciliano dei Cavalieri del Lavoro,
 - e) uno del Consorzio Ennese Universitario;
- 1.2. in numero di quattro rappresentanti espressione della Comunità universitaria dell'UKE eletti dalle rispettive componenti con le modalità stabilite nel Regolamento generale:
- a) il Direttore Generale,
 - b) un rappresentante dei Professori,
 - c) un rappresentante degli Studenti,
 - d) un rappresentante degli Alumni;
- 1.3. in numero massimo di tredici espressione dei sostenitori privati, di cui:
- a) dieci designati, avendo cura che non siano tutti dello stesso genere, dalla Associazione per lo sviluppo della Libera Università Kore (ASLUK). I presidenti e i rettori dell'Ateneo con almeno tre mandati consecutivi, riconosciuti "emeriti" ai sensi del relativo regolamento interno, entrano a far parte di diritto del Consiglio nell'ambito della presente quota nel numero massimo di tre, individuati dal Consiglio di amministrazione uscente nei più anziani per durata complessiva dei mandati. Nelle sedute del Consiglio dei Garanti i membri emeriti concorrono al numero legale soltanto quando presenti,
 - b) fino a tre rappresentanti designati per il singolo quadriennio dalle persone giuridiche o fisiche che, in ragione del loro apporto finanziario, concorrano significativamente al funzionamento dell'Università con contributi minimi determinati all'inizio di ogni quadriennio dal Consiglio di amministrazione;
- 1.4. il Presidente e il Rettore, qualora non ne facciano già parte, divengono membri di diritto del Consiglio dei Garanti all'atto della rispettiva elezione da parte dello stesso Consiglio.
2. Il Consiglio dei Garanti si insedia con almeno dieci componenti. Il Presidente è eletto dal Consiglio dei Garanti nella seduta di insediamento. Egli assume contestualmente la presidenza e la legale rappresentanza dell'Università. Nella stessa seduta il Consiglio elegge il Rettore. Il procedimento di formazione del Consiglio è avviato, almeno quarantacinque e non oltre sessanta giorni prima della scadenza prevista, dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione in carica ed è gestito dallo stesso Consiglio di amministrazione nella composizione straordinaria senza la presenza del Presidente e del Rettore. Il Vice Presidente indice le elezioni, richiede le designazioni e le proposte, ove previste, e convoca e presiede la prima seduta di insediamento fino all'elezione del nuovo presidente. Nel caso di mancata proposta di una o più terne nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio di amministrazione, nella composizione straordinaria di cui sopra, provvede all'integrazione della componente mancante con personalità di riconosciuto prestigio.
3. I cinque membri di cui al punto 1.1 sono individuati, sulla base di altrettante terne, dal Consiglio di amministrazione uscente, che si riunisce a tal fine senza la presenza del Presidente e del Rettore uscenti e pertanto su convocazione del Vice Presidente in quanto titolare, ai sensi del comma precedente, del processo di formazione del nuovo Consiglio dei Garanti. Il Consiglio di amministrazione uscente, così riformulato anche ai fini del quorum deliberativo, individua i nominativi finali nel rispetto della migliore rappresentanza possibile dei sessi, dei territori e delle professionalità. Ciascuna terna, proposta dai legali rappresentanti delle istituzioni aventi titolo, include personalità, di nazionalità italiana o straniera, che:
- 3.1. non siano tutte rappresentative di un solo genere;
 - 3.2. non appartengano, all'atto della proposta, ai ruoli dei professori e dei ricercatori universitari di altri atenei italiani e, qualora vi abbiano appartenuto in passato, abbiano lasciato i ruoli da almeno ventiquattro mesi;
 - 3.3. non siano, all'atto della proposta, parlamentari europei, nazionali o regionali o consiglieri regionali, provinciali o comunali né rivestano alcuna carica politica nei governi nazionale o regionale o nelle giunte territoriali o comunali. Nel caso abbiano rivestito tali cariche in passato, deve essere intercorso un periodo di almeno ventiquattro mesi dalla cessazione della carica;
 - 3.4. siano in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o vecchio ordinamento;
 - 3.5. non abbiano liti in atto con l'Ateneo;
 - 3.6. non abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di mafia, terrorismo o corruzione.
4. I membri del Consiglio dei Garanti permangono in carica per quattro anni dalla data di insediamento dell'organo, ridotta a due anni per il rappresentanti degli studenti. Il Direttore Generale permane nella carica per la durata del suo incarico. I componenti entrati in carica successivamente, nonché quelli eventualmente subentrati ai membri dimissionari o ai cessati, durano in carica per il solo periodo che rimane alla scadenza quadriennale dell'organo.

Articolo 8 (Competenze del Consiglio dei Garanti)

1. Il Consiglio dei Garanti è il massimo organo di indirizzo politico-culturale dell'Università. Esso pertanto ne delibera e verifica il perseguimento degli obiettivi strategici. Il Consiglio dei Garanti elegge il Presidente e il Rettore dell'Università, tra personalità della cultura che abbiano contribuito allo sviluppo del sistema universitario e della stessa Università.
2. Le sedute del Consiglio dei Garanti sono pubbliche, salvo i casi nei quali si discuta di persone identificate. Le sedute sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Presidente o dal Vicepresidente e da almeno la metà degli altri componenti in carica. Le delibere del Consiglio dei Garanti sono sempre adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, con l'eccezione dei casi per i

- quali il presente statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale.
3. Compete al Consiglio dei Garanti dell'Università:
 - 3.1. eleggere il Presidente;
 - 3.2. eleggere il Rettore;
 - 3.3. eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
 - 3.4. eleggere il Comitato etico;
 - 3.5. eleggere l'Ombudsman;
 - 3.6. determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università, deliberare i relativi programmi pluriennali e i criteri generali per l'attivazione di strutture e servizi;
 - 3.7. deliberare sulle eventuali modifiche all'articolo 1, comma 3, e all'art. 2, comma 2, del presente statuto secondo quanto in essi previsto;
 - 3.8. esprimere il parere conforme sulle scelte adottate dal Consiglio di amministrazione che abbiano valore strategico, con particolare riferimento agli investimenti immobiliari e mobiliari ed alle obbligazioni che impegnino l'Università per un periodo di durata superiore ai cinque anni;
 - 3.9. fissare gli indirizzi generali per i finanziamenti pluriennali destinati alle attività di ricerca;
 - 3.10. approvare il codice etico della comunità universitaria.
 4. Il Consiglio dei Garanti è convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Articolo 9 (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Università, che lo presiede, dal Rettore e da cinque componenti nominati dal Presidente anche tra i membri del Consiglio dei Garanti dell'Università. Alle sedute del Consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare inoltre, senza diritto di voto e senza responsabilità contabili e soltanto per le materie relative ai servizi didattici e al diritto allo studio, due rappresentanti degli studenti eletti dalla rispettiva componente. La nomina dei membri del Consiglio di amministrazione deve rispettare il principio della prevalente composizione privatistica dell'organo di governo ed assicurare la presenza di persone di genere diverso. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per quattro anni.
2. Il Consiglio di amministrazione è organo di governo dell'Università, ha inoltre compiti preparatori rispetto alle deliberazioni concernenti materie di competenza del Consiglio dei Garanti, collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Università ed opera attraverso deliberazioni collegiali, nel quadro del presente statuto, delle norme di legge, dei regolamenti e delle linee strategiche e dei piani di sviluppo pluriennali approvati dal Consiglio dei Garanti. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Presidente o dal Vicepresidente e da almeno la metà degli altri componenti in carica. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono adottate con la maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione, fatti salvi i casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale.
3. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:
 - 3.1. deliberare, su proposta del Senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo;
 - 3.2. deliberare il Regolamento generale di Ateneo e le relative modificazioni e integrazioni;
 - 3.3. approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
 - 3.4. deliberare, con il voto favorevole della metà più uno dei componenti in carica, salvo quanto previsto al precedente articolo 1, comma 3, e tenendo conto del divieto contenuto all'articolo 2, comma 2, le eventuali modifiche allo Statuto dell'Università, acquisite anche le proposte del Senato accademico sulle materie attinenti l'ordinamento didattico e la ricerca;
 - 3.5. deliberare in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, al recepimento dei contratti di lavoro e al trattamento economico del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;
 - 3.6. deliberare le indennità e i compensi connessi alle cariche ed alle funzioni, inclusi quelli che concernono lo stesso Consiglio di amministrazione nel limite massimo, per gli organi centrali di Ateneo del tre per cento del budget complessivo annuale dell'Università;
 - 3.7. deliberare in ordine a tutto quanto si riferisca ad acquisizione, cessione, accettazione a qualsiasi titolo del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Università, previo parere del Consiglio dei Garanti nei casi previsti all'articolo 8, comma 3, punto 8;
 - 3.8. deliberare in ordine alla costituzione non temporanea di società, consorzi e fondazioni o alla partecipazione ad essi dell'Università.
4. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre poteri deliberanti sulle seguenti materie:
 - 4.1. sull'istituzione di tutte le strutture dell'Università, nonché, in base alle proposte del Senato accademico o dei Consigli di Facoltà, sull'attivazione dei Corsi di studio, tenendo conto delle linee strategiche dettate dal Consiglio dei Garanti;
 - 4.2. sui regolamenti per i quali non sia espressamente prevista la competenza del Senato accademico;
 - 4.3. sui settori scientifico-disciplinari ai quali attribuire i posti vacanti per professori e ricercatori di ruolo o con incarico pluriennale sulla base dei programmi triennali di sviluppo approvati dal Consiglio dei Garanti e acquisite le proposte anche del Senato accademico;
 - 4.4. sulle nomine dei professori di ruolo o con incarico pluriennale da chiamare alle cattedre stesse, acquisite le proposte dei Consigli di Facoltà;

- 4.5. sulla definizione, in base agli ordinamenti dei corsi di studio, degli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e degli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attività didattica, a professori e ricercatori di altre università e a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
 - 4.6. sui criteri generali per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio e per la determinazione delle tasse di iscrizione e dei contributi a carico degli studenti, degli eventuali esoneri nonché sui criteri per il conferimento di provvidenze e borse di studio, di perfezionamento e di ricerca;
 - 4.7. sulla costituzione temporanea di società, imprese e consorzi e sulla partecipazione ad essi dell'Università;
 - 4.8. sui provvedimenti disciplinari a carico dei docenti e degli studenti, nel rispetto dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle previsioni contenute nel presente statuto;
 - 4.9. sulle manutenzioni straordinarie degli immobili e le dotazioni straordinarie afferenti alle strutture didattiche, scientifiche e tecnico-amministrative, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
5. Compete al Presidente dell'Università, fatte salve le prerogative degli altri organi, proporre le deliberazioni al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio può in via generale attribuire al Presidente, in qualità di amministratore delegato, tutte o parte delle proprie competenze, con esclusione di quelle elencate al comma 3.

Articolo 10 (Presidente dell'Università)

1. Il Presidente dell'Università, eletto dal Consiglio dei Garanti a norma dell'articolo 8, comma 1, rimane in carica per quattro anni, con possibilità di rielezione. Egli esercita tutte le funzioni attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell'UKE. Ha, con firma libera, la rappresentanza dell'Università di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziali, ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
2. Il Presidente dell'Università è il garante del rispetto dello Statuto e dell'adempimento delle finalità in esso previste ed esercita funzione di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.
3. Spetta tra l'altro al Presidente:
 - 3.1. emanare lo Statuto dell'Università;
 - 3.2. emanare i Regolamenti, fatta eccezione per il Regolamento didattico di Ateneo;
 - 3.3. vigilare sul rispetto dei Programmi di sviluppo dell'Università e disporre i relativi provvedimenti;
 - 3.4. impartire le direttive necessarie ad assicurare la realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Università;
 - 3.5. emanare i provvedimenti di istituzione delle strutture dell'Università, fatte salve le competenze del Rettore in ordine alla istituzione dei Corsi di studio;
 - 3.6. disporre l'attivazione di tutte le strutture dell'Università, con l'eccezione dei Corsi di studio attivati con delibera del Consiglio di amministrazione, ed assegnare ad esse le relative risorse umane e, ove necessario, finanziarie e strumentali;
 - 3.7. emanare i bandi pubblici per le assunzioni del personale docente e non docente a tempo determinato ed indeterminato e per il conferimento di contratti di lavoro;
 - 3.8. conferire incarichi professionali e di consulenza ad esperti di fiducia, anche esterni all'Università qualora non sia possibile od opportuno provvedere con personale interno;
 - 3.9. provvedere, sentito il Consiglio di amministrazione nelle materie di pertinenza del Consiglio stesso, alle nomine, alle designazioni e alle revoche interne ed esterne, riferite alla competenza dell'Università, ivi comprese quelle degli organi individuali e collegiali e del personale assunto o incaricato a qualsiasi titolo, fatte salve le prerogative del Rettore e del Senato accademico;
 - 3.10. provvedere in ordine alla determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, degli esoneri, delle esenzioni e delle premialità in favore degli stessi, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di amministrazione;
 - 3.11. promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività delle strutture, dei servizi e degli uffici, nonché assumere o conferire poteri sostitutivi nei casi di inerzia, nell'interesse del buon funzionamento dell'Università.
4. Spettano infine al Presidente tutte le competenze che nel presente statuto non sono espressamente attribuite ad altri Organi individuali e collegiali, fatte salve le competenze del Rettore in materia didattica e scientifica.
5. Nell'eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio dei Garanti o del Consiglio di amministrazione, il Presidente, nelle materie di competenza degli stessi organi, può adottare provvedimenti di necessità e d'urgenza che saranno comunque portati a ratifica degli organi collegiali competenti.
6. Il Presidente designa, tra i membri del Consiglio di amministrazione, il Vice Presidente, che lo sostituisce nell'ordinaria amministrazione nei casi di assenza o di impedimento. Il Presidente può di volta in volta delegare i poteri di firma e di rappresentanza, attribuitigli dallo Statuto, al Vice Presidente, al Rettore o, ai sensi del successivo articolo 13, al Direttore generale, ovvero in via ordinaria, per specifiche materie, ai consiglieri di amministrazione.

Articolo 11 (Senato accademico)

1. Il Senato accademico è composto dal Rettore, che lo presiede, dai Presidi delle Facoltà istituite, da tre rappresentanti degli studenti, eletti ogni due anni, ma si riunisce con la sola componente togata quando siano in discussione aspetti che riguardino le procedure di reclutamento e i procedimenti disciplinari dei docenti. Le sedute del Senato sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Rettore o dal Pro-Rettore e da almeno la metà degli altri componenti in carica aventi diritto a partecipare alla trattazione dei singoli punti all'ordine del giorno. Le delibere del Senato accademico sono sempre adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale.
2. Il Senato accademico esercita tutte le competenze in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario.
3. In particolare il Senato accademico:
 - 3.1. detta gli indirizzi generali per la gestione delle strutture didattiche e scientifiche e avanza proposte in ordine ai settori scientifico-disciplinari cui destinare nuovi posti di docenti di ruolo, fatte salve le prerogative degli altri organi;
 - 3.2. propone l'istituzione dei Corsi di studio ed interviene sulle modificazioni che li riguardano;
 - 3.3. delibera sui programmi di ricerca e sugli indirizzi generali per la ricerca scientifica;
 - 3.4. propone i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti interni per la ricerca scientifica;
 - 3.5. fissa i criteri generali per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio e per la valutazione del rendimento negli studi in itinere e finale;
 - 3.6. formula proposte agli altri Organi dell'Ateneo in ordine al programma pluriennale di sviluppo dell'Università, alla formulazione dello schema di Bilancio, alla determinazione degli organici del personale docente, alle modifiche allo Statuto, per la parte relativa alla didattica e alla ricerca, ed ai Regolamenti.
 - 3.7. esprime parere sulle materie di ordine accademico ove previsto dal presente statuto e da norme regolamentari.
4. Il Senato elabora il Regolamento didattico di Ateneo ed approva i Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Articolo 12 (Rettore)

1. Il Rettore, eletto dal Consiglio dei Garanti a norma dell'articolo 8, comma 1, dura in carica quattro anni, con possibilità di rielezione. Può essere eletto Rettore anche un professore universitario in quiescenza.
2. Il Rettore:
 - 2.1. rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;
 - 2.2. firma con il Direttore generale i titoli accademici;
 - 2.3. sovrintende e coordina le attività didattiche e scientifiche dell'Università e vigila sui finanziamenti destinati alla ricerca;
 - 2.4. assicura il coordinamento dei lavori del Senato accademico con il Consiglio di amministrazione;
 - 2.5. cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico, del Consiglio dei Garanti e del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;
 - 2.6. propone i docenti per gli incarichi di coordinamento delle strutture didattiche e scientifiche, dei corsi di laurea e di laurea magistrale e dei corsi di dottorato di ricerca e può conferire incarichi di studio senza oneri per l'Università;
 - 2.7. esercita, nell'ambito delle previsioni contenute nel presente statuto e secondo le modalità previste all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le proprie competenze in ordine all'azione disciplinare sui docenti e sugli studenti e propone i relativi provvedimenti al Consiglio di amministrazione;
 - 2.8. riferisce con relazione annuale al Consiglio dei Garanti sull'attività scientifica e didattica dell'ateneo;
 - 2.9. nomina i pro-rettori e designa il Pro-Rettore vicario, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.
3. A conclusione dei relativi procedimenti di competenza degli altri Organi centrali dell'Università, spetta inoltre al Rettore provvedere a:
 - 3.1. emanare, con proprio decreto, il Regolamento didattico di Ateneo e le integrazioni e modificazioni che lo riguardano;
 - 3.2. decretare l'istituzione dei Corsi di studio e degli eventuali insegnamenti integrativi;
 - 3.3. esercitare le competenze attribuitegli dai regolamenti di Ateneo concernenti il reclutamento dei docenti di ruolo.
4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Rettore può adottare gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

Articolo 13 (Direttore generale)

1. Il Direttore generale sovrintende, sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio di amministrazione e delle direttive del Presidente, alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo e ne risponde direttamente al Presidente.
2. Nell'ambito delle funzioni delineate nel comma precedente, il Direttore generale:
 - 2.1. ha ampi poteri di proposta in ordine al ruolo assegnato;
 - 2.2. formula proposte agli organi di governo anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti e cura l'attuazione dei programmi stessi nell'ambito delle sue competenze;
 - 2.3. firma con il Rettore i titoli di studio, rilascia le relative certificazioni e svolge in materia, compatibilmente con le previsioni del presente statuto, le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali;
 - 2.4. opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe conferitegli.
3. Il Direttore generale è nominato dal Presidente dell'Università, sentito il Consiglio di amministrazione, sulla base di idoneo curriculum professionale, tra soggetti che abbiano rivestito incarichi dirigenziali in università o in enti pubblici o aziende private per almeno un biennio. L'incarico è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non inferiore a due anni rinnovabile.
4. Il Direttore generale è membro di diritto del Consiglio dei Garanti per l'intera durata del suo incarico, partecipa alle sedute degli altri organi di governo dell'Ateneo senza diritto di voto e ne redige i verbali, eventualmente anche mediante delega ad un dirigente o ad un funzionario, in ogni caso dell'Università.

Articolo 14 (Facoltà e loro articolazione interna)

1. La promozione e l'organizzazione delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, competono alle singole Facoltà dell'Ateneo.
2. Alle Facoltà compete, inoltre, l'organizzazione delle altre attività didattiche e scientifiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. L'Università Kore di Enna comprende le Facoltà previste all'art. 1 del Regolamento didattico di Ateneo in vigore. Esse comprendono a loro volta i corsi di studio indicati nella Tabella A allegata al medesimo Regolamento. Le modificazioni intervenute al riguardo nel Regolamento didattico di Ateneo non comportano la modifica del presente statuto. Le Facoltà possono assumere la denominazione di Dipartimenti.
4. Le Facoltà hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto.
5. Sono organi della Facoltà:
 - 5.1. il Consiglio di Facoltà;
 - 5.2. il Preside;
 - 5.3. la Commissione paritetica docenti-studenti.

Articolo 15 (Organi di Facoltà e loro funzioni)

1. Il Consiglio di Facoltà è istituito in ogni Facoltà attiva ed è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia assegnati alla medesima facoltà. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facoltà i rappresentanti dei ricercatori universitari, individuati con le procedure previste nel Regolamento generale di Ateneo, e due rappresentanti degli studenti eletti dalla componente della Facoltà.
2. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:
 - 2.1. sovrintendere all'organizzazione generale ed al funzionamento didattico e scientifico della Facoltà;
 - 2.2. formulare proposte al Senato accademico in ordine al Regolamento didattico di Ateneo ed ai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio;
 - 2.3. approvare le proposte di sviluppo della Facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
 - 2.4. definire gli elementi programmatici per le attività didattiche e scientifiche, in conformità con le deliberazioni del Consiglio dei Garanti, del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca dei singoli docenti;
 - 2.5. formulare proposte al Senato accademico in ordine alla copertura dei settori scientifico-disciplinari con professori e ricercatori di ruolo;
 - 2.6. deliberare i criteri generali di Facoltà per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio, la frequenza delle attività didattiche, la valutazione degli apprendimenti e l'organizzazione degli esami finali;
 - 2.7. svolgere tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.
3. Con riferimento ai singoli corsi di studio, il Consiglio di Facoltà cura inoltre gli adempimenti necessari relativi alle seguenti materie:
 - 3.1. schema di ordinamento degli studi;
 - 3.2. criteri dettagliati di ammissione degli studenti;
 - 3.3. criteri di organizzazione e funzionamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di

- insegnamento dei singoli docenti;
 - 3.4. proposte di eventuali attività didattiche integrative;
 - 3.5. organizzazione delle attività di valutazione degli apprendimenti;
 - 3.6. assistenza scientifica agli studenti laureandi.
4. Il Consiglio cura inoltre il coordinamento dei piani di studio e dei programmi di insegnamento dei singoli docenti. Nel rispetto della libertà di insegnamento garantita ai singoli docenti, il coordinamento è volto esclusivamente ad evitare sovrapposizioni od incongruenze programmatiche ed è basato fondamentalmente sulla preventiva circolazione delle informazioni tra gli stessi docenti.
 5. Il Consiglio di Facoltà può conferire ad appositi Gruppi di lavoro e Comitati di coordinamento specifiche deleghe istruttorie.
 6. Il Preside attende all'ordinato svolgimento delle attività didattiche e scientifiche della Facoltà, ne promuove e coordina le iniziative, presiede al regolare funzionamento della Facoltà e dei Corsi di studio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà. Il Preside, inoltre:
 - 6.1. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamento in materia didattica e scientifica;
 - 6.2. è membro di diritto del Senato accademico;
 - 6.3. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono nell'ambito del presente statuto e dei regolamenti dell'Università.
 7. I Presidi di Facoltà sono nominati, con provvedimento del Presidente dell'Università su proposta del Rettore, di norma tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base al Regolamento generale di Ateneo. Il Preside dura in carica due anni accademici ed il suo incarico può essere rinnovato. L'incarico di Preside è incompatibile con la responsabilità di altre strutture permanenti dell'Ateneo, ad eccezione dei corsi di studio annuali e dei progetti di ricerca scientifica.

Articolo 16 (Organi di controllo, valutazione, verifica e consultazione)

1. L'Università si dota di un sistema interno volto a verificare e valutare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità complessiva delle misure finanziarie, logistiche, organizzative e gestionali poste in essere per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ateneo. Il sistema è inoltre volto a consentire la più ampia e consapevole partecipazione degli studenti alla vita dell'Università, il rispetto dei loro doveri e la tutela dei loro diritti.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, sono istituiti i seguenti organi interni di controllo, valutazione, verifica e consultazione:
 - 2.1. l'Ombudsman o Difensore civico della Comunità universitaria dell'UKE;
 - 2.2. il Presidio di Qualità di Ateneo;
 - 2.3. il Comitato Etico;
 - 2.4. le Commissioni paritetiche docenti-studenti;
 - 2.5. l'Assemblea dei Rappresentanti degli studenti;
 - 2.6. il Nucleo di valutazione di Ateneo;
 - 2.7. il Collegio dei revisori dei conti;
 - 2.8. il Collegio di disciplina per i docenti.
3. Le competenze e la formazione degli organi interni di controllo, valutazione, verifica e consultazione, ove non previste nel presente statuto, sono determinate nei rispettivi regolamenti. Il Collegio di disciplina dei docenti ha composizione e funzioni analoghe a quelle previste per le università statali.

Articolo 17 (Nucleo di valutazione di ateneo)

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è organo di verifica delle attività di valutazione.
2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite le funzioni indicate all'art. 2, comma 1, lettera r) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le competenze indicate nel Manuale della qualità di Ateneo.
3. Il Nucleo è composto da cinque membri, compreso il presidente, dei quali almeno tre esterni all'Università, in possesso della laurea e provvisti di adeguato curriculum professionale che dimostri competenze in valutazione dei sistemi formativi complessi, e due docenti di cui almeno uno di ruolo nell'Università. Il Nucleo è integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da uno studente dell'Università eletto dall'Assemblea dei rappresentanti degli studenti, il quale concorre al numero legale solo se presente.
4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'UKE ai quali riferisce con relazione annuale. I suoi componenti sono invitati, mediante notifica dell'atto di convocazione, ad assistere alle sedute del Consiglio dei Garanti.

Articolo 18 (Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra i quali il Presidente, eletti dal Consiglio dei Garanti fra persone dotate di elevate capacità tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile, dei quali uno scelto tra dirigenti in servizio o in quiescenza

del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Tutti i componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili. Essi rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili. La carica di revisore contabile è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Università.

2. Ai Revisori dei conti compete il controllo di legittimità degli atti riguardanti la gestione finanziaria e contabile della Libera Università degli Studi di Enna "Kore", secondo le modalità e le procedure indicate nell'apposito Regolamento di Ateneo. Il Collegio dei Revisori dei conti accede agli atti deliberativi del Consiglio dei Garanti e del Consiglio di amministrazione per l'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 19 (Norme comuni agli Organi collegiali)

1. Tutti gli Organi collegiali sono convocati dal rispettivo presidente, che fissa l'ordine del giorno e presiede le riunioni. In caso di assenza o di impedimento del presidente, presiede il vice presidente o, in mancanza, il componente più anziano per età, ad eccezione del Senato accademico e degli organi di Facoltà, nei quali l'anzianità è riferita al ruolo.
2. Il Rettore generale partecipa, senza diritto di voto fatta eccezione per il Consiglio dei Garanti del quale è anche membro effettivo, alle riunioni di tutti gli Organi collegiali di governo e ne firma i verbali e le deliberazioni insieme con il presidente. Le funzioni di segretario delle riunioni degli altri Organi collegiali sono affidate dal presidente ad uno dei membri presenti.
3. Le deliberazioni del Consiglio dei Garanti, del Senato accademico e dei Consigli di Facoltà sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando diversamente previsto nel presente statuto. In caso di parità di voti prevale il voto espresso da chi presiede la seduta.
4. Tutti gli Organi collegiali sono tenuti a dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento, in coerenza con le previsioni del Regolamento generale di Ateneo.
5. Se non diversamente previsto nel presente statuto, tutti i componenti degli Organi collegiali rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Coloro che, nel corso del periodo di validità di un organo collegiale, subentrano ad un componente cessato, rimangono in carica per l'intera durata dell'organo del quale entrano a fare parte.
6. Il Presidente dell'Università ha diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Ateneo. I Presidi hanno diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli organi collegiali afferenti alla Facoltà. La partecipazione prevista nel presente comma, ove riferita ad organi dei quali non si è formalmente componenti, è limitata al diritto di parola.
7. Nessuno, con la sola esclusione del Presidente, del Rettore e del Direttore Generale, può essere contemporaneamente membro di due o più organi collegiali del complessivo novero degli organi centrali di indirizzo, di governo e di gestione dell'Università di cui all'articolo 6 e di controllo, valutazione, verifica e consultazione di cui all'articolo 16. In nessun caso è consentita la contemporanea presenza, in un organo collegiale, di parenti e affini entro il quarto grado nonché di coniugi o di persone in unione civile, fatti salvi i soli casi in cui tale presenza risulti di diritto ai sensi del presente statuto.

Articolo 20 (Attribuzione degli incarichi di insegnamento)

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia e da ricercatori di ruolo, da docenti a tempo determinato e da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.
2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti a temi specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.
3. Alle procedure per il reclutamento dei professori e dei ricercatori e per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca presiedono gli organi di governo e gli organi interni di Facoltà, secondo le competenze indicate nel presente statuto.

Articolo 21 (Ricerca scientifica)

1. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università. La ricerca scientifica, organizzata dalle Facoltà, si svolge prevalentemente nell'ambito di apposite strutture, Istituti, Centri e Laboratori di ricerca, secondo i programmi e gli indirizzi generali fissati dal Senato accademico. A tal fine l'Università destina apposite risorse nell'ambito dei propri piani triennali di sviluppo e stipula i necessari accordi con soggetti pubblici e privati dotati di adeguate dotazioni infrastrutturali e tecnologiche ed idonea qualificazione scientifica.
2. L'Università impegna una parte significativa delle proprie risorse per porre i professori e i ricercatori nelle condizioni migliori per lo svolgimento della ricerca di base e applicata. L'Università favorisce inoltre l'attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.
3. L'Università collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. A tal fine l'UKE può stipulare accordi e convenzioni con Università e Istituzioni culturali e scientifiche italiane e straniere e promuove e

incoraggia scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti.

Articolo 22 (Polo scientifico di Santa Panasia)

1. Il Polo scientifico universitario di Santa Panasia in Enna è un complesso avanzato di centri e laboratori di ricerca di Ingegneria promosso dall'Università Kore di Enna. Esso si organizza ed è gestito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, in coerenza con gli scopi istituzionali dell'UKE previsti nel presente statuto e nei documenti programmatici.
2. Presso il Polo scientifico universitario di Santa Panasia vengono esercitate attività didattiche e di ricerca collegate a quelle dei corsi di studio di Ingegneria e Architettura dell'Università, anche sulla base di apposite convenzioni con l'Ateneo nonché di committenze da parte di imprese ed enti pubblici e privati, inclusi gli enti di ricerca.
3. L'Università Kore di Enna, coerentemente con i propri programmi strategici triennali, promuove la più ampia autonomia del Polo scientifico universitario di Santa Panasia, in maniera che esso possa svolgere in nome proprio tutte le attività di ricerca, di formazione, di valutazione e di certificazione anche in conto terzi, operando in collegamento con l'Università Kore di Enna e, in particolare, con i corsi di studio di Ingegneria e Architettura, nell'ambito della formazione e della ricerca scientifica in campo ingegneristico.
4. Ulteriori aree scientifiche di interesse dell'Ateneo possono essere aggregate a quelle in atto presenti nel Polo scientifico universitario di Santa Panasia.
5. Per perseguire e verificare la coerenza dell'azione del Polo scientifico di Santa Panasia con gli scopi istituzionali, le linee strategiche e di sviluppo dell'Università Kore di Enna, il Presidente e il Rettore, ciascuno per le proprie competenze, convocano periodici incontri con i responsabili dei corsi di studio interessati dell'Università e i responsabili del Polo scientifico universitario di Santa Panasia.

Articolo 23 (Professori e Ricercatori di ruolo)

1. Sono docenti strutturati nell'Ateneo i professori di prima e di seconda fascia di ruolo e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, questi ultimi ad esaurimento, che risultino regolarmente registrati quali docenti dell'Università di Enna nell'apposita banca dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Per il reclutamento, l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori e dei ricercatori di ruolo si osservano le norme legislative vigenti in materia per il personale docente e ricercatore di ruolo delle Università statali, fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 nonché dalle disposizioni regolamentari applicative di Ateneo.
3. I professori trasferiti dalle Università statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università statali e non statali.

Articolo 24 (Docenti a contratto)

1. Possono essere proposti, per la nomina a professori a contratto, professori di ruolo in altre Università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.
2. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
3. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, indicano se previsto l'eventuale compenso e in caso affermativo le relative modalità di corresponsione.
4. I contratti di cui al presente articolo vengono conferiti e stipulati secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Articolo 25 (Ricercatori a tempo determinato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, l'Università stipula contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, le cui modalità sono stabilite con apposito regolamento.
2. I contratti di cui al comma 1 si conformano alle previsioni contenute nell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 26 (Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario)

1. La consistenza, l'assegnazione alle strutture, l'organizzazione ed il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'UKE sono determinati dagli organi di governo dell'Università, secondo le rispettive competenze. Il rapporto di lavoro del personale impiegato negli uffici e nei servizi amministrativi, tecnici, contabili ed ausiliari è disciplinato da appositi Regolamenti, dalle leggi vigenti e dai contratti.

Articolo 27 (Studenti)

1. Sono studenti della Libera Università degli Studi di Enna "Kore" coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di I e II livello, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attività di formazione superiore.
2. Agli studenti vengono garantiti i diritti riportati nel Contratto dello studente della Libera Università degli Studi di Enna "Kore".
3. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto. L'elettorato passivo è attribuito ai soli studenti in corso ed a quelli che si trovino non oltre il primo anno fuori corso o che non siano ripetenti per più di una volta.
4. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera Università degli Studi di Enna "Kore" e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.
5. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.
6. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano attività di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e Master, limitatamente al loro periodo di permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
7. I soggetti che frequentano la Libera Università degli Studi di Enna "Kore" per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Università in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

Articolo 28 (Azioni e servizi a sostegno del diritto allo studio e del successo formativo)

1. L'Università Kore di Enna considera che le culture di provenienza, le diverse etnie, le credenze religiose, le differenze di genere, lo status socio-economico, le situazioni personali di disabilità non possono costituire motivo di limitazione all'accesso agli studi. A tale riguardo l'UKE si adopera, anche con specifici servizi e misure organizzative e finanziarie, affinché tutti gli studenti abbiano pari opportunità e pari condizioni di esercizio del diritto allo studio.
2. L'Università si impegna specificatamente a favorire tutto quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne all'Università. Per tali finalità, l'UKE può integrare le proprie strutture funzionali attraverso società controllate e/o mediante convenzioni con altre istituzioni, anche per fornire servizi residenziali. L'Università può gestire, per affidamento dalla Regione e in regime di convenzione con la stessa, i servizi per il diritto allo studio di competenza regionale.
3. Al fine di sostenere concretamente le proprie finalità educative, l'UKE realizza e regola, anche con la collaborazione di enti pubblici e privati, appositi centri e servizi interfacoltà a supporto degli studi, in particolare per l'orientamento universitario e professionale prima e durante i percorsi didattici, il tutorato, le attività di tirocinio pre- e post-laurea, le iniziative per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la costituzione e lo spin-off di nuove imprese, con particolare riguardo a quelle costituite in prevalenza da propri studenti e laureati. L'Università favorisce ed incoraggia inoltre l'acquisizione, prioritariamente da parte degli studenti, delle lingue straniere richieste dagli ordinamenti dei Corsi e dalla realtà mondiale, ed attiva in proposito specifiche strutture di ateneo.

Articolo 29 (Conferimento agli studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale)

1. L'UKE può avvalersi dell'opera degli studenti attivando forme di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale per attività di supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo.
2. Le modalità e i compensi per tali collaborazioni sono definiti in apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione avendo cura di precisare che le collaborazioni non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né a tempo indeterminato.

Articolo 30 (Norme transitorie)

1. L'entrata in vigore, ai sensi del successivo articolo 32, del presente statuto determina la cessazione del mandato del Consiglio dei Garanti in carica, degli organi eletti dallo stesso Consiglio e del Consiglio di amministrazione con effetto dal rinnovo del Consiglio dei Garanti. Il processo di ricostituzione degli organi dovrà avvenire entro quarantacinque giorni. Il nuovo Consiglio dei Garanti viene costituito e si insedia nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.
2. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette entro trenta giorni dalla emanazione del presente statuto.
3. Entro novanta giorni dall'emanazione del presente statuto, il Rettore ove dovuto provvede ad adeguare il Regolamento didattico di Ateneo alle previsioni contenute nel presente statuto e, previo parere

favorevole del Consiglio di amministrazione, lo inoltra al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Analogamente il Presidente ove dovuto provvede ad adeguare tutti gli altri regolamenti vigenti e li emana nel testo coerente, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, acquisiti i necessari pareri.

Articolo 31 (Norme finali)

1. Quando l'UKE dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il Consiglio dei Garanti in carica individuerà, con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei membri effettivi, il soggetto destinatario del patrimonio netto nell'effettiva disponibilità dell'Ateneo. Ove il Consiglio dei Garanti sia impossibilitato a deliberare, provvede il Presidente del Tribunale di Enna, il quale destina l'eventuale patrimonio residuo ad enti del territorio ennese con finalità analoghe a quelle di un'istituzione universitaria.

Articolo 32 (Entrata in vigore dello Statuto)

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente dell'Università di emanazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ALLEGATO ALLO STATUTO

(art. 1, comma 5)

Logo della Libera Università degli Studi di Enna "Kore"

